



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 91 DEL 28/05/2020**

**SEDUTA PUBBLICA  
OGGETTO**

---

Approvazione aliquote Imu 2020 a seguito modifica quadro normativo da parte della Legge 27/12/2019 N. 160, e revoca propria deliberazione N. 285/2019.

---

L'anno duemilaventini, il giorno ventotto del mese di maggio, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

MONICA BINI - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Assente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	LA GRASSA FILIPPO	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti CAMILLETTI CLAUDIA - TAGLIAFERRI ANDREA.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(\* ) Essendo entrati; (\*\* ) Essendo usciti nel corso della seduta



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO IN PRIMO LUOGO che:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 hanno istituito l'Imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale, e l'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, ha anticipato in via sperimentale al 1°1.2012 l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1 della legge 147/2013 al comma 713 ha eliminato il carattere sperimentale dell'IMU, anticipandone l'applicazione a regime al 1°1.2014, e al comma 639 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO IN SECONDO LUOGO che:

- l'articolo 1, comma 738, della legge 27.12.2019 n°160 (legge di bilancio 2020) ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- lo stesso articolo 1, comma 738, ha stabilito che a decorrere dal 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783, che recano varie modifiche al precedente quadro normativo IMU;

DATO ATTO che, alla luce del quadro normativo allora vigente, nel mese di dicembre 2019 erano state approvate le aliquote IMU e TASI a valere per il 2020, in entrambi i casi confermando quelle vigenti nel 2019, nei seguenti termini:

- per quanto riguarda la TASI, con propria deliberazione n°284 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, fu tra l'altro disposto
  - di confermare l'aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale, non soggetti a IMU, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214;
  - di confermare l'aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati, non soggetti a IMU, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd."immobili merce");
  - di azzerare l'aliquota (aliquota 0 per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- per quanto riguarda l'IMU, con propria deliberazione n°285 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, fu tra l'altro disposto
  - di stabilire per l'anno 2020 le seguenti aliquote:
    - aliquota base: 1,06 per cento;
    - aliquota ridotta per abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale: 0,48 per cento;
    - aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi della legge



09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze, dando atto che: a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione oppure, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite; b) l'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento, con riduzione dell'imposta al 75 per cento;

- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza, dando atto che a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato; b) l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento;

- aliquota agevolata per la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 3, lettera Oa) del D.L. n. 201/2011, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui "0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori." 0,76 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile;

- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione di C.C. n. 224 del 25/11/1996 o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,56 per cento;

- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,46 per cento;

- di determinare per l'anno 2020 la detrazione annua di € 200,00, rapportata al



periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, relativamente all'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze, e agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse finalità degli IACP e degli ex IACP;

- di riservarsi di effettuare le opportune modifiche e integrazioni alla delibera, all'esito dell'eventuale approvazione della normativa statale di modifica della disciplina dell'IMU e della TASI;

DATO ALTRESI' ATTO che, in seguito alle modifiche del quadro normativo intervenute con la legge 27.12.2019 n°160:

- la propria deliberazione n°284 del 23.12.2019 concernente la TASI risulta priva di efficacia nel 2020, in seguito all'abolizione del tributo;
- per quanto riguarda la propria deliberazione n°285 del 23.12.2019 concernente l'IMU, occorre provvedere a una riapprovazione delle aliquote in essa indicate (del resto prevista nella stessa delibera, come detto sopra), sia per verificarne la compatibilità con il nuovo quadro normativo, sia per stabilire l'aliquota applicabile per alcune fattispecie che, precedentemente escluse da IMU e sottoposte a TASI, dal 2020 tornano a essere imponibili a fini IMU;

PRESO ATTO che la legge n. 160 del 2019 dispone in proposito, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ALTRESI' ATTO che:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- con Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze del 18/2/2020, di



chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, è stato precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso;

- l'art. 1 comma 767 della legge 160/2019 prevede che "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a ... inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

RILEVATO che:

- le aliquote IMU già approvate con propria deliberazione n°285 del 23.12.2019 risultano tutte compatibili con i margini di variazione rispetto alle aliquote base previsti, per le varie tipologie di immobili, dalla nuova normativa;

- le aliquote TASI approvate con la propria deliberazione n°284 del 23.12.2019 per i fabbricati rurali strumentali e i beni-merce, pari rispettivamente all'1 e al 2,5 per mille, risultano compatibili con i margini di variazione rispetto alle aliquote base IMU previsti, per tali tipologie di immobili, dalla nuova normativa;

RITENUTO che nella determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per il 2020 sia da privilegiare una scelta di continuità con il regime fiscale applicato per l'annualità 2019, come già fatto nelle suddette proprie deliberazioni nn 284 e 285 del 23.12.2019, oltre che garantire la copertura delle previsioni di entrata 2020 mantenendo inalterato l'assetto complessivo del bilancio 2020 e il relativo prelievo fiscale e siano perciò da confermare le aliquote IMU per il 2020 già approvate con propria deliberazione n°285 del 23.12.2019, con le seguenti modifiche:

1. l'aliquota dell'1,06 per cento si applica distintamente sia ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, sia ai fabbricati diversi da quelli del gruppo catastale D e da quelli che usufruiscono di aliquota agevolata, sia ai terreni agricoli, sia alle aree fabbricabili;

2. per i fabbricati rurali a uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd beni-merce), si introduce l'aliquota rispettivamente dello 0,1 e dello 0,25 per cento, pari a quella con cui era prevista la loro tassazione TASI;

3. la nuova norma dell'articolo 1 comma 749 della legge 160/2019, in merito alla detrazione di 200 euro per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, non ripropone la previsione, contenuta nell'articolo 13 comma 10 del DL 201/2011, che i comuni possano disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, quindi al comune non rimane alcuna facoltà di manovra in proposito;

4. per l'aliquota agevolata dello 0,76 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile, nel caso di unità immobiliari non di lusso date in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, il riferimento normativo non è più l'art. 13, comma 3, lettera Oa) del D.L. n. 201/2011, e successive modifiche e integrazioni, ma l'art. 1 comma 747 lettera c) della legge 160/2019;

CONSIDERATO che:





- la normativa statale (art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001; art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 172, comma 1, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31.7.2020 dall'art. 107 comma 2 del decreto legge 17.3.2020 n°18, convertito con modificazioni dalla legge 24.4.2020 n°27;
- tuttavia l'art. 1 comma 779 della citata legge 160/2019 prevede, limitatamente all'anno 2020, che i comuni possano approvare la delibera concernente il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Peraltro l'art. 148 del decreto legge "Rilancio Italia", approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13.5.2020 e in corso di pubblicazione, proroga al 31.7.2020 il termine per l'approvazione delle aliquote IMU, uniformandolo con quello di approvazione del bilancio;

VISTO il d. lgs 18.8.2000 n°267, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e a quella contabile del presente provvedimento, espressi dal Dirigente del 3° Settore "Risorse", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso in data 25.05.2020 dalla IV Commissione Consiliare "*Risorse e Sviluppo*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

UDITI:

- l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi,
- l'intervento espresso dal il Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA",
- le osservazioni unitamente alla dichiarazione di astensione esposte in forma separata dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal Consigliere Cantini capogruppo della "LEGA SALVINI TOSCANA" e dal Consigliere Matteini capogruppo di "SI-FARE CITTA'",
- le considerazioni unitamente alla comunicazione di voto contrario palesate dal Consigliere Baudo del "GRUPPO MISTO";

PRESO ATTO altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all'ordine dei lavori consiliari, hanno lasciato la seduta il Consigliere Tagliaferri ed il Consigliere Camilletti; sono pertanto presenti n. 21 Consiglieri;

PROCEDUTO a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 21
- Consiglieri votanti n. 17
- Consiglieri favorevoli n. 15 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani,



Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto,  
Stefanini, Tammaro, Bolognesi, Consiglieri)

- Consiglieri contrari n. 2 (Baudo, Gandola)
- Consiglieri astenuti n. 4 (Cantini, La Grassa, Matteini, Ballerini)

## DELIBERA

1) di revocare la propria deliberazione n°285 del 23.12.2019;

2) di stabilire per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta municipale propria):

- abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale: 0,48 per cento;
- abitazioni locatate a canone concordato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze, dando atto che: a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione oppure, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite; b) l'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento, con riduzione dell'imposta al 75 per cento;
- immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza, dando atto che a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato; b) l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento;
- immobili di cui all'art. 1, comma 747, lettera c) della legge 27.12.2019 n°160, secondo cui "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente



nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori." 0,76 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile;

- immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione di C.C. n. 224 del 25/11/1996 o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,56 per cento;
- immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,46 per cento;
- fabbricati rurali a uso strumentale: 0,1 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 1,06 per cento;
- terreni agricoli: 1,06 per cento;
- aree fabbricabili: 1,06 per cento;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 779 della legge 27.12.2019 n°160;

4) di dare mandato al Servizio entrate di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e secondo le modalità previste dalla legge, e di predisporre la idonea modulistica per i soggetti che richiedano agevolazioni;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del presente atto al fine di poter in essere l'adeguamento normativo;

PRESO ATTO altresì che, al termine della votazione sopra rappresentata, hanno lasciato la seduta il Consigliere Tammaro ed il Consigliere Cantini; sono pertanto presenti n. 19





Consiglieri;

PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 19
- Consiglieri votanti n. 17
- Consiglieri favorevoli n. 15 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini, Bolognesi, Consigli, Matteini)
- Consiglieri contrari n. 2 (Baudo, Gandola)
- Consiglieri astenuti n. 2 (La Grassa, Ballerini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE.



**COMUNE di CAMPI BISENZIO**  
**Città Metropolitana di Firenze**

**Allegato alla deliberazione**

**C.C. n. 81 del 28-05-2020**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 co. 2 lett. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 A SEGUITO MODIFICA QUADRO NORMATIVO DA PARTE DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160, E REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 285/2019.**

---

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Risorse esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Dirigente del 3° Settore  
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 18/5/2020

---

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Risorse esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Dirigente del 3° Settore  
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 18/5/2020



Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

**Il Segretario Generale**

f.to MARCO PANDOLFINI

---

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.